



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CIS) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
00137 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 06 47531
TELEFAX 06 4753208
E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROY ALBERT II, 5
B-1210 BRUXELLES
TELEFONO 003222183055
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETARIA CONFEDERALE

Data : 14 ottobre 2015
Prot. : 73/ML/cc
Servizio : Politiche del Sociale e Sostenibilità
Oggetto: **Modifiche del Jobs Act su Salute e Sicurezza sul Lavoro**

A tutte le strutture UIL
Loro sedi

Cari amici e compagni,

Vi inoltriamo una nota di commento ai Testi definitivi dei Decreti Legislativi attuativi del Jobs Act in riferimento alle modifiche su Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, al fine di agevolare il lavoro di comparazione, abbiamo predisposto una tabella con i testi originali del Decreto Legislativo 81/08 e le modifiche apportate.

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento.

Fraterni saluti.

La Segretaria Confederale
(Silvana Roseto)



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Note di commento ai Testi definitivi dei Decreti Legislativi attuativi del Jobs Act su Salute e Sicurezza sul Lavoro

Da una prima lettura del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (*“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), che al Capo III contiene le modifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 20 Modificazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) puntualizziamo quanto segue:

innanzitutto vogliamo ribadire il concetto che per migliorare gli aspetti complessivi sul tema della prevenzione, si sarebbe dovuto puntare al completamento del Decreto Legislativo 81.

Ad oggi molte parti di tale Decreto risultato mancanti o incomplete.

Sarebbe necessario quindi cercare di emettere al più presto i Decreti attuativi mancanti.

Sulla base di questa prima considerazione riteniamo ancora valido il documento di CGIL CISL UIL del 6 maggio 2015 (in allegato).

Oltre alla incompletezza della norma, partendo dalla forte necessità di cambiamento per migliorare la situazione attuale che vede un importante e grave incremento degli infortuni ed incidenti sul lavoro, sarebbe stato opportuno incidere maggiormente nei Decreti attuativi:

da un lato verso un’ottica di una vera riduzione della burocrazia delle norme su salute e sicurezza, dall’altro lato verso una più incisiva iniziativa di miglioramento delle azioni di prevenzione indicate nel Decreto 81.

Questo non è stato fatto o almeno solo in piccola parte: questa sfida da parte del Governo e del Parlamento non è stata colta fino in fondo.

Punto dolente delle nuove norme introdotte, è invece quello di puntare ad una riduzione di ruolo delle Parti Sociali sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.

Il considerare i Lavoratori e loro Rappresentanti come elementi secondari del mondo del lavoro è un fatto grave e pericoloso sotto ogni punto di vista.

In conclusione sono state realizzate, nell'ambito del Jobs Act, poche modifiche ed oltretutto senza una visione strategica, che manca totalmente nel nostro paese.

Per l'ennesima volta ci tocca ricordare il fatto che in Italia non è presente una Strategia paese su salute e sicurezza sul lavoro.

La presenza di una Strategia, meglio se condivisa con le Parti Sociali, avrebbe permesso di finalizzare azioni più precise di semplificazione e razionalizzazione così come da delega iniziale del Jobs Act.

Ancora una volta l'ITALIA ha perso l'occasione per fare un passo avanti importante verso il miglioramento della cultura della prevenzione.

In allegato trovate una Tabella con le modifiche apportate dal Jobs Act al Decreto Legislativo 81, con i nostri commenti in merito.



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Decreto Legislativo 81/08	Nuova Formulazione JOBS ACT	COMMENTI
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 In vigore dal 24-9-2015</p> <p>Capo III Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ART. 20 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	

	1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:	
<p>Articolo 3 - Campo di applicazione</p> <p>8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.</p>	<p>a) all'articolo 3: 1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.";</p>	<p>Con questa modifica viene aggiornato il campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08, sulla base delle nuove norme del mercato del lavoro e in parte ridotto il campo di applicazione</p>

<p>Articolo 3 - Campo di applicazione</p> <p>12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.</p>	<p>2) al comma 12-<i>bis</i>, le parole: “dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,”;</p>	<p>La modifica permette di meglio identificare l'ambito del volontariato per associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche, vengono inoltre aggiunte nel Campo di Applicazione del Decreto Legislativo 81/08, le associazioni religiose e i volontari accolti in ambito di programmi internazionali</p>
---	--	--

<p>Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.</p> <p>Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>		
<p>Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di</p>	<p>b) all'articolo 5:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza</p>	<p>Viene adeguato il testo dell'Articolo 5 in riferimento al Comitato di Indirizzo, sulla base della nuova organizzazione del Governo con le competenze in oggetto in capo al Ministero della Salute</p>

<p>vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:</p> <p>a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>d) cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:</p> <p>a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;</p> <p>b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>c) il Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;</p> <p>d) il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;</p> <p>f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.”;</p>	

<p>Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.</p>	<p>2) al comma 4, le parole: “obiettivi di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “obiettivi di cui al comma 3”;</p>	<p>Viene corretto un refuso delle precedenti edizioni</p>
<p>Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del</p>	<p>3) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>“5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero</p>	<p>Vengono ridisegnate le modalità di funzionamento e cadenza degli incontri</p>

<p>lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.</p>	<p>della salute.”.</p>	
<p>Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:</p> <p>a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;</p> <p>b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>e) un rappresentante del Ministero della difesa;</p> <p>f) un rappresentante del Ministero delle</p>	<p>c) all'articolo 6:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:</p> <p>a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero</p>	<p>Vengono modificati i componenti e di conseguenza gli equilibri della Commissione Consultiva:</p> <p>con questa modifica viene snaturato il compito originale e gli obiettivi della Commissione Consultiva.</p> <p>A partire dalla Direttiva Quadro Europea su Salute e Sicurezza sul Lavoro, la partecipazione attiva delle Parti Sociali ai vari livelli è sempre stata garantita poiché il ruolo, la conoscenza dei luoghi di lavoro, delle organizzazioni di lavoro, dei rischi, ecc. da parte delle Parti Sociali è sempre stata ritenuta fondamentale per una corretta opera di prevenzione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.</p> <p>La presenza paritetica delle Parti Sociali all'interno degli Organi “Consultivi”</p>

<p>infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;</p> <p>h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;</p> <p>l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;</p> <p>m) dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>n) dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>o) dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;</p> <p>g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;</p> <p>m) un rappresentante dell'ANMIL.”;</p>	<p>così come definiti, è sempre stata quindi una garanzia di confronto ed analisi sulle tematiche di salute e sicurezza, sulle eventuali proposte di modifica di legge, ecc.</p> <p>In ogni caso è sempre stata un ambito di consultazione, quindi nessun “veto” verso il Governo è mai stato possibile. Quindi una modifica che a noi risulta incomprensibile, anche considerando il fatto che la Commissione, per come è costituita, non ha nessun costo a carico dello Stato.</p> <p>Con questa modifica, quindi, il ruolo delle Parti Sociali viene complessivamente ridimensionato e viene in pratica eliminato uno dei pochi momenti di confronto che ha portato negli anni passati ad importanti innovazioni in termini normativi ed importanti approfondimenti in termini di prevenzione (vedi i contenuti del Portale del sito del Ministero del Lavoro nella sezione Salute e Sicurezza).</p> <p>Proprio in questa fase critica del nostro paese in termini di infortuni mortali ed incidenti, questo ennesimo attacco alle Parti Sociali ci sembra inopportuno.</p>
--	--	--

		<p>Vengono quindi modificati i numeri anche con l'inserimento di tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e un rappresentante dell'ANMIL.</p> <p>Nuova composizione Totale Componenti la Commissione: 30</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Governo • 6 Regioni • 6 Sindacati • 6 Datoriali • 3 Tecnici • 1 ANMIL
<p>Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento</p>	<p>2) al comma 2, dopo le parole: “con particolare riferimento a quelle relative” sono inserite le seguenti: “alle differenze di genere e a quelle relative”;</p>	<p>Viene introdotto il tema delle differenze di genere nell'ambito di eventuali ulteriori presenze all'interno della Commissione</p>

<p>a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).</p>		
<p>Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.</p>	<p>3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).”;</p>	<p>Il decreto per la costituzione della nuova commissione dovrà essere emesso entro il 24 novembre 2015</p>
<p>Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di</p>	<p>4) al comma 6, le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;</p>	<p>Corretta definizione del Ministero competente</p>

<p>segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.</p>		
<p>Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:</p> <p>a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;</p> <p>b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;</p> <p>c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;</p> <p>d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione</p>		

<p>sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;</p> <p>f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,</p>	<p>5) al comma 8:</p> <p>5.1) alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;”;</p> <p>5.2) alla lettera g), le parole: “discutere in ordine ai” sono sostituite dalle seguenti: “elaborare i”;</p>	<p>Viene esplicitato il monitoraggio della applicazione delle Procedure standardizzate per una eventuale revisione delle stesse</p> <p>Viene ripristinata la formulazione ante “decreto del fare”. La Commissione Consultiva elaborerà i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese</p>
--	--	---

acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;¹²

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive

<p>del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;13</p> <p>l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;</p> <p>m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.</p> <p>m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;</p> <p>m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l' obbligo in parola non operi in quanto l' interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;</p> <p>m-quater) elaborare le indicazioni</p>	<p>5.3) alla lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;”;</p> <p>5.4) alla lettera m-quater) è aggiunto</p>	<p>Viene introdotto il monitoraggio ed eventuale rielaborazione dei modelli semplificati per i sistemi di gestione</p> <p>Viene introdotta la verifica ed il</p>
--	--	--

<p>necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.</p>	<p>infine il seguente periodo: “La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.”;</p>	<p>monitoraggio delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro correlato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Interpello</p> <p>1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p>	<p>d) all’articolo 12, comma 1, le parole: “e gli enti pubblici nazionali,” sono sostituite dalle seguenti: “, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,”;</p>	<p>Sono stati allargati gli ambiti per l’interpello alle regioni e province autonome</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori</p> <p>4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:</p> <p>a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;</p> <p>b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> <p>5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Revisione del regime delle sanzioni Art. 22</p> <p style="text-align: center;">Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale</p> <p>4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;</p>	<p style="text-align: center;">Adeguamenti di alcune sanzioni</p>
---	---	---

<p>vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:</p> <p>a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;</p> <p>b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 3.250 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.</p>	<p>b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;</p> <p>c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.».</p>	
---	---	--

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89,

comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo³⁰.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all' articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.³¹

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all' articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito

anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all' articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

<p>Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.³²</p>	<p>e) all'articolo 28, dopo il comma 3-<i>bis</i> è inserito il seguente: “3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;</p>	<p>Viene introdotta la possibilità di realizzare strumenti tecnici e specialistici per ridurre i livelli di rischio da parte di INAIL con la collaborazione di ASL e degli Organismi Paritetici</p>
<p>Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>		

<p>6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.⁴⁰ 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;</p> <p>c) soppressa dall' art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106</p>	<p>f) all'articolo 29, il comma 6-quater è sostituito dal seguente: “6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (<i>Online Interactive Risk Assessment</i>).”;</p>	<p>Dovranno essere realizzati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi (ad esempio OIRA)</p>
<p>Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</p> <p>1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di</p>	<p>g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Sono modificate le modalità per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro per i compiti di prevenzione e protezione</p>

<p>prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.</p> <p>1- bis. Salvo che nei casi di cui all' articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all' azienda o all' unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all' articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;</p> <p>2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei</p>	<p>1) il comma 1-<i>bis</i> è abrogato;</p>	
---	---	--

contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al precedente comma 43. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a

2) al comma 2-*bis* le parole: “di cui al comma 1-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione”;

<p>coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 53 - Tenuta della documentazione</p> <p>6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.</p>	<p>h) all'articolo 53, comma 6, le parole: "al registro infortuni ed" sono soppresse;</p>	<p>All'entrata in vigore del SINP il registro infortuni viene soppresso</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>6. L' applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,</p>		

<p>esclude l' applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>	<p>i) all'articolo 55 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”;</p>	<p>Sono aumentate le sanzioni in casi particolari</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 69 - Definizioni</p> <p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all' attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa</p>	<p>l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: “il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro” sono inserite le seguenti: “o il datore di lavoro che ne fa uso”;</p>	<p>Viene esplicitato il caso in cui il datore di lavoro possa usare una attrezzatura di lavoro</p>

<p>ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;</p> <p>c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</p> <p>d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;</p> <p>e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.</p>		
	<p>m) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)</p> <p>1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa</p>	<p>Inserito articolo sull'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore</p>

la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 15 marzo 1979.”;

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell' arresto da tre a sei mesi o con l' ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell' articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell' arresto da tre a sei mesi o con l' ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:

a) dell' articolo 70, comma 1;

b) dell' articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell' ALLEGATO V, parte II;

c) dell' articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell' arresto da due a

n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera e), le parole: "80, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "80, comma 1";

Corretti alcuni refusi

<p>quattro mesi o con l' ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione:</p> <p>a) dell' articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell' ALLEGATO V, parte II;</p> <p>b) dell' articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell' ALLEGATO VI;</p> <p>c) dell' articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);</p> <p>d) dell' articolo 80, commi 3 e 4.</p> <p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione:</p> <p>a) dell' articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell' allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;</p> <p>b) dell' articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell' allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b)</p>	<p>2) al comma 3, lettera d), le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3-<i>bis</i>”;</p> <p>3) al comma 4, lettera b), le parole: “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 3”;</p>	
---	--	--

del comma 268, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell' articolo 77, comma 4, lettere c)
e g);

d) dell' articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di

lavoro di cui all' allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell' illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente

previste dai precedenti commi. L' organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all' allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è

4) al comma 6, le parole: “ai luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “alle attrezzature” e le parole: “è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3,

<p>punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L' organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822,00 a 2.959,20 euro per la violazione dell' articolo 72.</p>	<p>alinea, o dal comma 4, alinea”;</p>	
<p>Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p> <p>3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV.</p>	<p>o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I</p>	<p>La modalità e-learning viene prevista per il Modulo Giuridico e i Corsi di Aggiornamento.</p> <p>Riteniamo non opportuna la modalità e-learning anche per i Corsi di aggiornamento quinquennali poiché devono trattare anche di tematiche “tecniche” e “organizzative” nonché di una Parte Pratica.</p> <p>Questa modifica rischia di rendere non</p>

	dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.”;	adeguata la formazione proposta
<p>Articolo 190 - Valutazione del rischio</p> <p>5-bis. L' emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all' articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.</p>	<p>p) all'articolo 190, il comma 5-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: «5-<i>bis</i>. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».</p>	Possibile utilizzo delle banche dati per la valutazione del rischio rumore
	<p>Titolo II Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità Capo I</p>	

	<p>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro ART. 23 <i>(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Divieto dell'uso di impianti audiovisivi</p> <p>1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.</p> <p>2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le</p>	<p>1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: <i>“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.</i></p> <p>1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione</p>	<p>Con questa nuova norma si fa riferimento anche alla sicurezza sul lavoro, quindi modifiche delle azioni di prevenzione, con modifica del documento di valutazione di rischi, da cui consegue la necessità di coinvolgere sempre il RLS ad ogni iniziativa di installazione di apparecchiature finalizzata alla sicurezza sul lavoro.</p> <p>Per alcune casistiche questo non viene previsto, creando quindi una contraddizione con il D. Lgs. 81, poiché nel momento in cui impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza, vengono installati per la sicurezza sul lavoro, possono essere impiegati solo con la modifica del Documento di</p>

<p>modalità per l'uso di tali impianti.</p> <p>3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.</p> <p>4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.</p>	<p>ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.</p> <p>3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.</p>	<p>Valutazione del Rischio e con il preventivo e tempestivo coinvolgimento del RLS/RLST.</p>
--	--	--

Decreto Legislativo 81/08	Altre modifiche	COMMENTI
<p>Articolo 3 - Campo di applicazione</p> <p>5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.</p>	<p>5. Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015)</p>	<p>E' stato adeguato il campo di applicazione sulla base delle nuove regole del mercato del lavoro</p>



Proposte
di semplificazione e razionalizzazione dell'articolato del d.lgs. 81/08 s.m.
alla luce dei punti 5 e 6 della L.183/2014 (c.d. "Jobs Act")

Roma, 6 maggio 2015

Ritenendo necessario, prima di intervenire con semplificazioni, portare a sistema quanto ancora non attuato del D.lgs. 81/08 s.m. realizzando in tal modo un'azione coerente di razionalizzazione (come previsto dalla delega contenuta nel *Jobs Act*), tenuto anche conto dell'attuale assenza di una Strategia Nazionale di Prevenzione, si elencano qui di seguito i provvedimenti più urgenti e rilevanti:

➤ **Articolo 3, commi 2, 3, 3-bis del d.lgs.81/08 s.m.:**

- Occorre giungere ad una **regolazione certa degli ambiti lavorativi previsti**, tenuto conto della attuale vigenza dell'art.304 del d.lgs.81/08 s.m. e dei recenti pronunciamenti della Commissione Interpelli, vedi ad esempio nel caso del Corpo di Polizia (n.20), nel quale si demanda *in toto* alle disposizioni del d.lgs.81/08 s.m.

L'attenzione, difatti, alle *"effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative..."* **non può più determinare una permanente deroga** all'applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza sul lavoro, comportando una condizione di mancata prevenzione per i lavoratori occupati.

- In specifico, in tema di applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e della Legge 26 aprile 1974, n. **191 essendo ormai chiaro il percorso legislativo da dover svolgere** (mediante legge delega), occorre che si proceda celermente.

➤ **Articolo 8, del d.lgs.81/08 s.m.:**

L'incompiuto "Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro". **La mancata conclusione dell'iter del provvedimento relativo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)** non rappresenta solo un'inadempienza attuativa del D. Lgs.81/2008, che si protrae ormai da circa sei anni, ma un rallentamento di tutto il Sistema Prevenzione nazionale che di fatto rende inutilizzati, o utilizzati in forma insufficiente, elementi del sistema che sono già disponibili in termini di conoscenze relative alle condizioni di lavoro, informazioni utili, quindi, per la pianificazione

e programmazione delle attività di prevenzione (in particolare i Flussi informativi da Inail a Regioni relativamente agli infortuni, il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali, il Sistema di sorveglianza delle malattie professionali). Si pone qui fortemente il **limite della visione tripartita nella gestione di queste materie e su questo punto** lo stesso Decreto Legislativo presenta elementi di criticità che dovrebbero essere corretti in quanto è evidente il ruolo assolutamente riduttivo delle Parti Sociali previsto dal comma 5 dell'art.8 del D.Lgs. 81/2008 che prevede esclusivamente una “periodica consultazione” delle stesse e il “concorso degli Organismi Paritetici”, anziché una loro stabile collaborazione con le strutture organizzative del Sistema che verranno istituite (alcune delle quali di fatto già operative come nel caso dei due Sistemi di sorveglianza degli infortuni mortali e delle malattie professionali).

➤ **Articolo 12, del d.lgs.81/08 s.m.:**

Considerata la composizione della Commissione interpellati che non vede la presenza delle parti sociali, tenuto conto che tra i quesiti posti alla Commissione giungono **anche richiesta di pronunciamenti su tematiche di diretta connessione con la contrattazione collettiva e su tematiche strettamente correlate alla rappresentanza**, si ritiene utile prevedere che, nei soli casi dei quesiti inerenti tali aree tematiche, **vengano consultate le parti sociali** (prevedendo, ad esempio, una sessione dedicata che raggruppa i diversi quesiti di diretto interesse).

➤ **Articolo 13, del d.lgs.81/08 s.m.:**

Ferme restando le competenze in materia di salute e sicurezza attribuite agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale occorre prevedere che vengano **esercitate in modo congiunto (o comunque coordinato) alle ASL e agli ispettorati del lavoro**, così come anche per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco...

➤ **Articolo 21 del d.lgs.81/08 s.m.:**

A fronte del crescente numero di partite iva e, pertanto, di una proliferazione di lavoratori autonomi impegnati in lavorazioni diverse, spesso ad elevata esposizione a rischio (vd. edilizia), la mera “facoltà” prevista in merito all’applicazione delle disposizioni normative prevenzionali, quali la formazione e la sorveglianza sanitaria, determina ad una gravissima condizione di mancata tutela per questi lavoratori.

A tale riguardo **occorre modificare il testo dell’articolo prevedendo non più “facoltà” in tema di formazione e sorveglianza sanitaria, ma obblighi.**

➤ **Articolo 25 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Considerato che i **lavoratori non iscritti obbligatoriamente all’INAIL** non rientrano nelle casistiche delle malattie professionali, al pari degli altri, per i quali è espressamente prevista la tracciabilità del dato, **occorre prevedere una specifica comunicazione all’INAIL** da

parte dei diversi medici che entrano in rapporto con questi particolari lavoratori. Tale disposizione deve risultare anche all'art.18 tra gli obblighi del datore di lavoro.

➤ **Articolo 27 del d.lgs.81/08 s.m.:**

“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Con il “Decreto del Fare” (L.98/2013) si è modificato l'Art. 27 del D. Lgs. 81/08 demandando ad un successivo Decreto del Presidente della Repubblica l'individuazione dei settori e i criteri finalizzati alla **definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tutt'oggi questo **D.P.R. non è ancora stato emanato.**

➤ **Articolo 37 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Considerato l'evidente buco normativo lasciato dal legislatore nel testo del comma 11, in relazione al disporre **l'obbligo di aggiornamento (di 4 ore annue) per gli RLS**, riferito solo ai rappresentanti delle imprese che occupano dai 15 lavoratori in su, **si ritiene utile ricomprendere anche quelli delle aziende di dimensione inferiore.**

➤ **Articolo 41 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Tenuto conto che le visite mediche, per i lavoratori che conducono un mezzo di trasporto o vi svolgono abitualmente la propria attività, sono di norma effettuate da medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, ai fini dell'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale degli stessi lavoratori, allo scopo **di non determinare una duplicazione di visite o, ancor più, una contrapposizione di dichiarazioni di idoneità/inidoneità**, è necessario che si preveda un coordinamento della sorveglianza sanitaria di tali lavoratori.

➤ **Articolo 50 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Vista l'importanza del DUVRI, parificabile al DVR, si ritiene **necessario introdurre l'obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro nei riguardi dell'RLS/RSLT in merito al DUVRI**, oltre che al DVR (come già previsto al comma 1, lett.b). Tale modifica deve riflettersi anche sull'art.18. comma 1, lett.p). quale obbligo a carico del datore di lavoro o dei dirigenti.

➤ **Articolo 51 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Considerato il proliferare degli organismi paritetici non titolati a svolgere tale funzione, **diviene di estrema urgenza andare ad introdurre il rimando a decretazione successiva per poter varare l'articolato di riconoscimento e regolazione della costituzione e operatività degli organismi paritetici.** Articolato ad oggi già pronto, in quanto elaborato in modo tripartito, nell'ambito dei lavori di un tavolo ministeriale convocato specificatamente a tale fine.

➤ **Articolo 52 del d.lgs.81/08 s.m.:**

Considerato quanto suddetto per l'art.51, tenuto conto del radicamento, sviluppo e operatività del sistema paritetico e dell'attività permanente degli RLST, distribuiti su tutto il territorio nazionale, preso atto del ruolo sempre maggiore nel sistema della prevenzione degli organismi paritetici (regolarmente costituiti), **si ritiene ormai necessario che venga concretizzata la costituzione del Fondo ex art.52.**